

### ***12.1.3.2 Equitalia Giustizia***

Con la convenzione del 23/09/2010, stipulata tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A., in attuazione a quanto disposto dall'art. 1, commi 367 e segg., della Legge 24/12/2007, n. 244, e successive modificazioni (legge finanziaria 2008), sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori, di quantificazione e iscrizione a ruolo dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - Testo unico in materia di spese di giustizia. Le relative entrate affluiscono all'Erario al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della predetta società.

L'art. 24 della convenzione dispone che Equitalia Giustizia incassa il contributo a titolo d'acconto dal c/c bancario aperto d'intesa con gli AdR sul quale sono versate parte delle somme riscosse sui ruoli emessi dalla società i cui incassi affluiscono ai capitoli di bilancio 2301/00, 3302/00 e 3313/03 del Capo VIII.

Fino all'esercizio 2015, le somme versate sul c/c bancario di Equitalia Giustizia S.p.A. risultavano "da versare" nei dati contabili al S.I.E., giacché per tali versamenti non venivano (e non vengono tuttora) emesse quietanze di Tesoreria. Dopo la data del 30 aprile successivo all'esercizio di riferimento, le Ragionerie Territoriali, per la sistemazione contabile, utilizzavano la funzione "variazione ai resti da versare" presente nella gestione contabile dell'applicativo S.I.E. sulla base di un rendiconto trasmesso da Equitalia per le somme versate ad Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di remunerazione per il servizio di gestione dei crediti di giustizia reso ai sensi dell'art. 1, commi 367 e seguenti della legge 244/2007.

La Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIII, con nota del 4 maggio 2015, prot. 37866, ha fornito indicazioni in merito alle comunicazioni da parte di Equitalia alle Ragionerie Territoriali relativamente alla trasmissione dell'elenco delle sopravvenute cause di sospensione e di estinzione della riscossione.

La convenzione de qua, all'art. 16, prevede che Equitalia Giustizia comunichi alla competente Ragioneria Territoriale, tramite PEC, ai sensi dell'art. 214 del predetto testo unico, l'elenco recante l'indicazione delle cause di sospensione o di estinzione della riscossione sopravvenute dopo l'iscrizione a ruolo. anche ai fini del discarico automatico.

L'invio di tale elenco è funzionale all'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile di competenza delle Ragionerie Territoriali.

La citata nota della RGS, n. 98617/2015, ha stabilito che anche i dati per i versamenti ad Equitalia Giustizia, dall'esercizio 2016, saranno acquisiti da flusso al S.I.E., mentre, fino a tutto l'esercizio 2015, come già precisato, i dati andavano inseriti manualmente.

#### **Normativa di riferimento**

- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- Legge 24/12/2007, n. 244;
- Convenzione Equitalia Giustizia del 23/09/2010;
- Nota RGS del 04/05/2015, prot. 37866.